Istanza di accesso generalizzato

Art. 5, c. 2, D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato dal D.lgs. 25/05/2016, n. 97

AL	
	Ufficio di (che detiene i dati le informazioni o i documenti)
	Ufficio(segreteria generale per la trasmissione all'ufficio che detiene le informazioni/documenti)
	Ufficio (come indicato dal Comune nella sezione "Amministrazione trasparente")
	ttoscritto/a nato/a il
	go di nascita) e residente
•	go di residenza)
PEC	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.lgs n. 33/2013,
	CHIEDE
	CHIEDE
	le seguenti informazioni
	il seguente dato
	DICHIARA
	di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle eventuali dichiarazioni mendaci e atti falsi;
	di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso l'ufficio oppure al proprio indirizzo di posta elettronica oppure al seguente numero di fax; oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio
	carico.
Luogo	e data
	(FIRMA)

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità

Informazioni ai richiedenti:

- l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta, semplicemente, a "scoprire" di quali informazioni l'Ente dispone;
- le richieste non possono essere generiche dovendo consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione con riferimento, almeno, alla loro natura ed al loro oggetto;
- l'Amministrazione non è tenuta a formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso e non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa;
- non può essere consentito l'accesso quando l'istanza riguardi un numero di documenti o dati che risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire o pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'Amministrazione.
- Il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali, le cui tariffe sono periodicamente aggiornate con apposita Deliberazione.